

DENARO & POLITICA

GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CONTESTANO LA SCADENZA DEL 30 APRILE PREVISTA DAL DDL 223/06

Gli hedge fund bussano a Visco

Secondo le associazioni di categoria, c'è ormai troppo poco tempo per adeguare i sistemi informativi dei vari operatori alle disposizioni della nuova legge, le cui modalità attuative sono state rese note solo a metà febbraio

DI SALVATORE LICCIARDELLO

Il caso della schedatura dei clienti degli hedge fund italiani arriva ai piani alti del ministero delle Finanze. Dopo l'allarme lanciato da *MF e Italia Oggi*, le banche e i gestori hanno deciso di bussare alla porta del viceministro Vincenzo Visco per chiedere un rinvio della scadenza del 30 aprile prevista per la segnalazione dei rapporti con i clienti da parte degli intermediari finanziari. In realtà, la questione degli hedge fund è solo un aspetto di un provvedimento assai ampio che riguarda una platea di contribuenti molto più vasta. Ma andiamo con ordine. Come è noto agli addetti ai lavori, a partire da lunedì 30 aprile tutti gli intermediari finanziari, secondo quanto stabilito dal disegno

di legge 223/06, devono comunicare all'anagrafe tributaria «l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi» da archiviare in un'apposita banca dati dei «titolari, compreso il codice fiscale». Va detto che in assenza di comunicazioni e fino a 15 giorni dopo la scadenza, scatterebbe una multa fino a 10.329 euro per chiunque violi tale disposizione. Dopo quella data l'importo raddoppia e le Finanze accordano dodici mesi di tempo per rimediare inviando i dati richiesti, a patto però che risultino corretti.

Senonché i tempi sono davvero diventati troppo stretti. Per quanto, infatti, il provvedimento abbia visto la luce fin dal luglio dello scorso anno, le modalità di attuazione sono state diffuse al pubblico solo dopo il 15 febbraio di quest'anno, quando l'Agenzia delle Entrate ha varato il relativo regolamento d'attuazione insieme ai termini di comunicazione dei rapporti finanziari in essere con la clientela all'Anagrafe Tributaria. Le diverse organizzazioni, comprese quelle aderenti ad Assoge-

stioni, hanno pertanto chiesto una estensione dei termini vista la necessità di adeguare i sistemi informativi di ciascun intermediario alle procedure necessarie a produrre un flusso informativo coerente con le esigenze della normativa (per esempio, il file formato testo non deve eccedere le dimensioni di tre megabyte). Più in particolare, devono essere comunicati le date di apertura e chiusura di ogni rapporto esistente alla data del 1 gennaio 2005 utilizzando un apposito software di controllo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Quanto agli investitori in hedge fund (si veda articolo di Fabrizio Vedana al fondo pagina) possono in realtà evitare la forca caudina dell'Anagrafe Tributaria attraverso il conferimento di specifico mandato a

“ Per le Sicav la comunicazione è a carico dei collocatori ”

una società fiduciaria. La nuova banca dati dei Paperoni d'Italia non sarà in ogni caso accessibile a chiunque. Il suo principio ispiratore è di fornire uno strumento di investigazione, per cui sarà utilizzata solo a seguito di una indagine già avviata per un accertamento autorizzato dalle autorità giudiziarie. Tuttavia, «chi decide di entrare nei fondi hedge non sarà scoraggiato da questo provvedimento», assicura Fabio Bariletti di Kairos Partners. Che ahhiunge: «Crediamo che l'estensione dell'informazione ai fini tributari sia ampiamente scontata dal mercato, se questa si inquadra in una normativa europea che la prevede». La prossima scadenza prevista è il 31 maggio 2007, quando dovranno essere comunicati i rapporti esistenti al 31 dicembre 2006 e quelli cessati dopo l'1

gennaio 2005. Alla fine di ciascun mese, poi, devono essere comunicati tutti gli aggiornamenti relativi inviando un apposito file, anche in caso di mancanza di novità (il cosiddetto “invio negativo”). Per quanto riguarda le sicav estere, la cui residenza è in Lussemburgo o in Irlanda, la responsabilità della comunicazione è stata trasferita in capo all'intermediario che ne ha curato il collocamento, quindi alle reti di vendita incaricate. A questo proposito, ha sottolineato

Assogestioni nella circolare del 19 aprile alle associate, «si pone il problema di determinare la data in cui un rapporto deve considerarsi aperto o chiuso» e se si debba considerare valida la data di stipula del contratto piuttosto che quella di regolamento a seconda se si tratta rispettivamente di fondi oppure di gestioni patrimoniali. (riproduzione riservata)



Fabio Bariletti



Vincenzo Visco